

Presidenza del consiglio dei Ministri

Ufficio del ministro per la solidarietà sociale

Dipartimento per gli affari sociali

Comunicazione ai comitati di gestione dei fondi ex art.15 legge 266/91 e ai centri di servizio per il volontariato

Nell'ambito della disciplina dettata dalla Legge quadro sul volontariato (l. 11 agosto 1991 n. 266) e delle relative norme attuative (D.M. 8 ottobre 1997) si è da più parti manifestata l'esigenza di chiarire la questione relativa alla legittimità della facoltà per i Centri di servizio di poter altresì provvedere a sostenere progetti di intervento presentati di associazioni di volontariato, attingendo ai fondi ad esso concessi ai sensi dell'ad. 15 della citata legge.

Questo Dipartimento ritiene di poter intervenire sulla questione, confermando, per quanto di propria competenza, la legittimità dell'interpretazione, nell'attuale quadro normativo esistente, tanto a livello di legge quanto a livello ministeriale, che consenta ai centri di servizio di **sostenere progetti di intervento delle associazioni di volontariato.**

Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che i compiti istituzionali dei centri di servizio fissati, com'è noto, dall'art 15 della legge-quadro e dall'art 4 del citato decreto ministeriale devono essere svolti con fondi a destinazione vincolata e cioè con il sostegno economico proveniente dalla quota dei fondi speciali regionali, di cui all'art.2 del decreto, che il comitato di gestione competente per territori riterrà di assegnare a ciascun centro di servizio sulla base del programma annuale presentato da quest'ultimo e dagli altri centri eventualmente istituiti sullo stesso territorio

Per risolvere la questione sollevata, occorre altresì ricordare che, ai sensi della disciplina normativa richiamata, i centri di servizio sono "*a disposizione delle organizzazioni di volontariato*" e hanno "*la funzione di sostenere e qualificare attività di volontariato*" da queste intrapresa. Tali compiti di sostegno e qualificazione sono adempiuti mediante prestazione dei servizi ritenuti utili e idonei al perseguimento del fine.

L' art 4 del decreto individua a titolo esemplificativo - come risulta dall'inciso "*tra l'altro*" - quattro settori di intervento a favore delle organizzazioni di volontariato, che possono così riassumersi:

- a) servizi di promozione e rafforzamento
- b) servizi di consulenza
- c) servizi di formazione
- d) servizi di informazione

E' appena il caso di sottolineare come il primo tipo di servizi elencato sia di portata generale e, per ciò stesso, tendenzialmente onnicomprensivo. A ogni modo, quel che preme evidenziare al fine di risolvere la questione trattata è che, come già ricordato, l'elenco citato non possa essere considerato esaustivo, ancorchè tutti i compiti ivi espressamente indicati permangano di fondamentale importanza.

Appare pertanto possibile ritenere che il sostegno economico fornito dai centri di servizio ai progetti di intervento sociale presentati da associazioni di volontariato possa rientrare tra i compiti istituzionalmente previsti per gli stessi dalla normativa in parola e svolga, in ogni caso, la funzione di strumento complementare per le finalità di sostegno e qualificazione previste dalla stessa normativa.

Naturalmente, inserendosi tale tipologia di apporti alle associazioni di volontariato in un ampio panorama di interventi pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo sociale del Paese, occorrerà che ciascun centro valuti l'opportunità di dar corso a iniziative della specie, sviluppando la più ampia concertazione possibile,

nell'esistente quadro di programmazione sociale e di intervento della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è insediato nonché di quello degli altri enti locali e delle Fondazioni bancarie territorialmente presenti.

Ciò premesso, si devono ora delineare le condizioni per l'effettuazione degli interventi di sostegno in questione da individuare in assenza di specifiche norme in base a una interpretazione sistematica dei principi generali del diritto amministrativo e degli esistenti testi normativi in materia.

A questo proposito, sembra di estrema rilevanza precisare, in primo luogo, che in via di principio i **trasferimenti dei fondi originati** dalla legge 266/91 ai centri di servizio dovranno essere destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nel registro regionale della propria zona di competenza, attività queste di cui si tiene a ribadire l'importanza e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie **invenienti** dalla legge 266/91 che siano considerate dal centro stesso come non necessarie ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di assistenza, consulenza e formazione potranno essere quindi destinabili sulla base della valutazione discrezionale di ciascun centro di servizio, anche ad altre operazioni di sostegno delle organizzazioni di volontariato della propria zona e quindi potranno essere in particolare impiegate per sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di volontariato, che si concretizzino in attività di gestione di servizi socialmente utili promosse da delle associazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate.

In concreto, nell'ambito della propria programmazione di attività da presentare al comitato di gestione, i centri di servizi interessati ad integrare la propria attività con interventi della specie, dovranno evidenziare tale finalità di spesa al comitato di gestione nel quadro del bilancio preventivo da presentare o da modificare, tenendo conto a tal fine delle risorse disponibili in ciascuna Regione o Provincia autonoma al netto dei fondi necessari per il funzionamento del comitato di gestione stesso, ai sensi degli art. 1,2 e 6 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997. A tal fine, in particolare, i centri di servizio interessati indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle spese necessarie per il proprio funzionamento e per l'espletamento delle prestazioni di servizi alle associazioni di volontariato, anche l'ammontare delle somme potenzialmente assegnabili agli interventi di sostegno in questione sulla base delle predette risorse nelle esistenti.

Il comitato di gestione presso ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà quindi all'erogazione dei fondi di cui all'art. 15 della legge 266/91 al centro di servizio o ai centri di servizi di propria competenza, sulla base dei preventivi ricevuti, tenendo anche conto delle somme richieste di risorse **per gli interventi di sostegno in questione**.

Il comitato di gestione competente potrà assegnare ai centri di servizio che abbiano chiesto anche fondi **per** gli interventi in argomento le disponibilità finanziarie necessarie solo se risultino assegnabili e siano effettivamente assegnate al centro interessato le risorse da destinarsi al funzionamento generale del centro stesso e all'espletamento dei suoi compiti istituzionali di consulenza e di assistenza.

Relativamente ai centri di servizio che, sulla base dei preventivi approvati dal rispettivo comitato di gestione siano risultati assegnatari di fondi ex art. 15 della legge 266/91 anche per i predetti interventi a favore delle associazioni di volontariato il comitato di gestione competente controllerà in sede di approvazione del rendiconto di ciascun centro di servizi destinatario di detti fondi la legittimità degli interventi effettuati e degli impegni di sostegno assunti e non ancora effettuati.

In ordine alle caratteristiche dei progetti predisposti dalle associazioni di volontariato per i quali richiedere ai centri di servizio detti interventi di sostegno può essere utile rammentare che, come già previsto per i progetti finanziati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato, i progetti della specie dovranno presentare requisiti di chiarezza realizzativa con una congrua prospettazione di finalità, mezzi e risorse finanziarie da utilizzare e non dovranno estendersi a operazioni comportanti l'acquisto e la ristrutturazione di immobili. In relazione a detti progetti, il contributo del centro di servizio potrà viceversa estendersi alla copertura delle spese derivanti dall'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione pratica del singolo progetto. I criteri selettivi dovranno in ogni caso essere volti a incoraggiare la collaborazione tra associazioni e a incentivare la realizzazione di progetti aventi un impatto sociale rilevante.

In secondo luogo, in ossequio al principio di buona amministrazione dei fondi pubblici, l'attribuzione degli interventi della specie alle associazioni di volontariato beneficiarie dovrà essere effettuata secondo criteri obiettivi, che siano predeterminati rispetto all'assegnazione e all'effettuazione e resi pubblici anteriormente

alle stesse. In particolare, occorre che tali criteri di selezione siano resi noti con ragionevole anticipo a tutte le associazioni di volontariato, prescindendo dalla loro effettiva iscrizione al registro regionale.

Naturalmente i progetti dovranno prevedere una parte di risorse proprie dell'associazione o delle associazioni realizzatrici secondo misure ragionevolmente stabilite, anche con riferimento alle citate erogazioni dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. I progetti non potranno però beneficiare in ogni caso di un cumulo di finanziamenti pubblici destinati specificamente al volontariato e assegnati, in base alla legge n. 266/91, dall'Osservatorio nazionale per il volontariato e da più centri di servizio. Qualora per il medesimo progetto venissero assegnati più apporti, l'associazione o il gruppo di associazioni promotrici dovranno optare per un intervento, rinunciando agli altri eventualmente conseguiti. Uno stesso progetto potrà tuttavia beneficiare del concorso di fondi di altra natura, provenienti da normative diverse dalla suddetta, di fonte nazionale o comunitaria.

Opportuno riferimento cui attenersi nel predisporre le modalità delle erogazioni destinate ai progetti di servizi è rappresentato da quelle previste per l'Osservatorio nazionale per il volontariato nella circolare annualmente emanata da questo dipartimento con riferimento al Fondo nazionale per il volontariato di cui all'art. 12, c. 2 della legge-quadro.

Per la valutazione dei progetti e per la verifica della relativa esecuzione in sede di necessarie rendicontazioni, i centri di servizio interessati potranno, ove non ritengano di avvalersi dei propri organi deliberanti istituzionali, costituire, con spese di funzionamento a carico dei centri stessi da contenere al massimo, organi di valutazione e di deliberazione *ad hoc*, in cui possano essere chiamati ad intervenire soggetti dotati di competenza tecnica idonea alla migliore valutazione dei progetti stessi e delle relative rendicontazioni.

Va infine evidenziata, a prescindere dall'esistenza di meccanismi di coordinamento tra centri di servizio, la cui opera di collegamento e diffusione di esperienze può essere estremamente utile anche per la migliore effettuazione di operazioni della specie, la più ampia disponibilità di questo Dipartimento a realizzare, con modalità e tempi da individuare, tutte le più efficaci iniziative di incontro e di dibattito atte a promuovere, tra i centri di servizio stessi e tra questi e i comitati di gestione, gli enti regionali e gli altri enti locali nonché le fondazioni bancarie stesse e l'Acri, il migliore risultato in termini di concertazione tra detti enti ed efficacia degli interventi di sostegno in argomento e di eventuali altre problematiche relative allo sviluppo del volontariato nel nostro Paese .

il Ministro

Livia Turco

20 ottobre 2000